



COMUNE DI LEIVI
Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'UTILIZZO DEI VOLONTARI NELLE
STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL
COMUNE DI LEIVI.**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI

ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO PER I CITTADINI

ART. 4 - ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART. 6 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 7 - COORDINAMENTO

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 9 - MEZZO E ATTREZZATURE

ART. 10 - CONTROLLI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il servizio civico è svolto in forma volontaria e gratuita e investe le attività di cui al successivo articolo, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DEI SERVIZI

1. Il servizio civico è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.
2. A titolo esemplificativo, il servizio civico si svolge nei seguenti ambiti:
 - a) di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - b) socio-assistenziale;
 - c) culturale;
 - d) di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
 - e) sportiva;
 - f) ricreativa;
 - g) di carattere vario.

ART. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO PER I CITTADINI

1. Chi intende svolgere attività volontarie di servizio civico presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale nella quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
 - c) assenza di carichi pendenti.
3. Le domande vengono inserite nell'Albo comunale dei volontari.

ART. 4 - ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI

1. Presso gli Uffici Comunali è istituito l'Albo Comunale dei volontari a cui sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 3 e siano considerati idonei, dal Responsabile del settore presso cui il volontario presterà la propria attività. All'inizio di ogni anno i volontari possono individuare uno o più referenti per le varie attività allo scopo di tenere i contatti con gli uffici comunali.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio civico sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. L'iscrizione nell'albo dei volontari non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e di inserimento organico nella struttura comunale, trattandosi di attività a puro titolo solidaristico, in alcun modo sostitutive delle prestazioni lavorative dei dipendenti comunali.

ART. 6 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.
4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Leivi.

ART. 7 - COORDINAMENTO

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Servizio competente per settore che deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
2. Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Spettano al Comune di Leivi, ed in particolare al Funzionario Responsabile del Servizio individuato come Datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. L'Amministrazione Comunale, provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, di quei volontari che, iscritti all'albo, svolgano effettivo servizio attivo presso il settore richiesto. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

ART. 9 - MEZZO E ATTREZZATURE

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a scarico. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

ART. 10 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:
 - a) da esse possa derivare un danno per il Comune;
 - b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
 - d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.